

Frammenti di storia ticinese : la Collezione Elvezio Bianda

Autor(en): **Anelli, Stefano**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società storica locarnese**

Band (Jahr): **22 (2018)**

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1034041>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Frammenti di storia ticinese

La Collezione Elvezio Bianda

STEFANO ANELLI

Introduzione

L'Archivio di Stato del Cantone Ticino conserva una collezione notevole di archivi personali; una parte di questi è legata a personaggi che hanno scritto la storia del nostro cantone, come ad esempio Vincenzo Dalberti, il barone Marcacci o Enrico Celio; un'altra grande fetta di questi fondi personali riguarda invece l'attività svolta da colui o colei che li ha creati: tra questi figurano archivi di artisti ticinesi (Baldo Carugo), di architetti (Giuseppe Weith), di fotografi (Vincenzo Vicari, Odette Rüedi) o ancora di studiosi (Piero Bianconi, Giuseppe Pometta, Mario Zanini). Esiste infine una serie di archivi personali che non hanno nessun legame con l'attività professionale del loro creatore, fondi che sono stati composti per interesse o passione riunendo documenti e materiale di varie origini fino a creare collezioni più o meno coerenti di atti e documenti storici.

Questi tipi di archivi vengono assai poco sfruttati dai ricercatori; il loro contenuto eterogeneo impedisce infatti di svolgere delle indagini sistematiche simili a quelle che possono invece essere effettuate nei fondi dell'amministrazione cantonale o negli archivi che raccolgono la documentazione inerente alla carriera artistica, politica o professionale di un determinato personaggio. Tuttavia, queste collezioni meritano l'attenzione degli studiosi poiché vi si trovano documenti poco conosciuti, spesso e volentieri inediti, che permettono di abordare in modo diverso la storia del Cantone Ticino.

In questo articolo verranno esaminati i documenti appartenenti alla collezione donata all'Archivio di Stato da Elvezio Bianda – recentemente riordinata e catalogata – e verranno presentate alcune carte interessanti che permetteranno al lettore di (ri)scoprire alcuni frammenti della storia politica, economica e sociale del Cantone Ticino in maniera originale e inedita, senza però avere la pretesa di enunciare tesi che rivoluzioneranno la storiografia cantonale.

L'articolo si concentrerà dapprima su alcune carte che permettono di definire il ruolo sociale ed economico dei diritti d'acqua, dalla fine del Cinquecento alla fine dell'Ottocento; in seguito verranno presentati due documenti che illustrano la gestione della sanità pubblica da parte del Governo durante i primi decenni del XIX secolo. La terza parte dell'articolo sarà invece dedicata agli ispettori scolastici e al ruolo che essi hanno

svolto nella costruzione e nell'organizzazione del sistema educativo ticinese. Si passerà poi ad alcune testimonianze relative a due eventi storici maggiori del XIX secolo, ovvero la controrivolta del luglio 1841 e la votazione sul capoluogo stabile a Bellinzona del 1878, prima di terminare con un documento curioso relativo al godimento dei diritti patriziali da parte delle donne del comune di Peccia.

Presentazione del fondo

La collezione prende il nome da Elvezio Bianda di Gerra Piano, che ha fatto dono di questa documentazione all'Archivio di Stato nel novembre del 2014. Il fondo è composto da 134 documenti databili tra il 1578 e il 1924, con una netta prevalenza di materiale ottocentesco. Nella collezione si trovano documenti di origine e natura eterogenee: infatti, si possono segnalare corrispondenze pubbliche e private, atti notarili (protocolli, patti, compravendite, obblighi, dichiarazioni...), atti giudiziari, ricevute e altro. Visto il numero relativamente ridotto di documenti, essi sono semplicemente stati riordinati cronologicamente; in questi casi, una suddivisione tematica non è infatti ideale poiché si rischierebbe di creare molte categorie contenenti pochi documenti o uno solo...

Sfruttamento dei corsi d'acqua

L'acqua è da sempre una risorsa essenziale per la sopravvivenza di uomini, animali e colture. Non deve dunque sorprendere che – nel corso dei secoli – i detentori di diritti d'acqua abbiano fatto tutto il possibile affinché le loro prerogative fossero riconosciute e rispettate da tutti. Nella collezione Elvezio Bianda si trovano diversi documenti inerenti allo sfruttamento dei corsi d'acqua, tra i quali figura l'atto più antico di tutta la raccolta; si tratta di una grida emanata dal Giacomo Rodolfo (Rudolf) di Sciaffusa, commissario di Locarno, ad istanza del capitano Ambrogio Püntener di Uri e di sua moglie Orsola nata Magoria. Tramite questa grida, i coniugi Püntener desiderano tutelare alcuni loro beni, e in particolare modo il prato delle Ressighe, situato a *Roncatio* a Locarno, e della roggia che alimenta le suddette ressighe (segherie):

Item che nessuna persona [...] osi, ne presumi tagliar, ne far tagliare alcuna sorte de legnami esistenti nel detto prato [delle ressighe], et appresso la rongia d'esse Ressighe, ne anche cavare, ò sia tirar fuori aqua dalla detta rongia, ne far alcuni Rogioli per tirar aqua d'essa rongia sopra alcuni altri beni¹.

¹ ASTi, Collezione Elvezio Bianda I.I.I.

Inoltre:

che nessuna persona ut supra ardisca nella detta roggia cioè dali pozzo del fiume in giù sino alle ressighe cavar fuori, ne mover alcuni legnami di buzza, quali nelli tempi delle buzze, occorrerano fermarsi in detta rongia, anzi quelli lasciarli alli p[re]fati signori jugali².

La grida prosegue poi con alcune disposizioni relative ai «legnami da mercanzia», ovvero i legnami destinati alla vendita, che in caso di buzza dovessero finire nel tratto di roggia di ragione dei coniugi Püntener; in questo caso, i proprietari del legname sono tenuti a sgomberarlo dalla roggia entro otto giorni «altrimenti, passato detto termine, et detti legnami non condotti fuori [...], quelli siano devoluti alli sudetti signori jugali liberi, senza alcuno altro pagamento»³.

Il 23 gennaio 1579 Giovanni Bonenzi di Locarno e altri mercanti di legname della città compaiono davanti ad Enrico Ziegler di Zurigo, nuovo commissario di Locarno, per chiedere al capitano Püntener di accordare loro quindici giorni invece di otto per «condurre fuori li legnami di mercanti quali restaranno nella roggia, ò sia beni d'esso signor Capitano, al tempo delle buzze»⁴. Il capitano acconsente alla richiesta e il commissario Ziegler conferma dunque il tenore della grida del suo predecessore, portando tuttavia a quindici giorni il termine concesso ai proprietari di legname per sgomberare la roggia.

È questione di rogge e di sfruttamento dell'acqua anche nella convenzione conclusa il 24 marzo 1720 dal barone Carlo Francesco Marcacci di Locarno, con Giovanni Maria Storni, vice caneparo della chiesa di San Bernardo di Contra, e con Giovanni Giacomo Canevascini, caneparo dell'oratorio della Beata Vergine della Fraccia, situato anch'esso in territorio di Contra, ambedue autorizzati dalla vicinanza generale del comune e da Giuseppe Varenna di Locarno, vice parroco. Il patto, rogato dal notaio Carlo Giuseppe Meschini di Vira Gambarogno⁵, riguarda la costruzione di

Ripari di sasso p[er] estrar, aver l'acqua, e riceverla nella fiumetta sita nel Territorio di Contra, dove si dice in cima al Gabbione de predette venerande Chiese in loco più sicuro, e como p[er] estrarre detta Aqua.

Più si convengono di fare due Rongie maestre per adaquare tali fondi tanto de predette Venerande Chiese, come del predetto Illustrissimo Signor Barone⁶.

² Ibidem.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

⁵ Il documento rinvenuto nel fondo è una copia conforme realizzata il 2 gennaio 1773 dal notaio Giovanni Battista Corivetti di Locarno.

⁶ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.1.5.

Il patto prevede che l'acqua attinta tramite queste due rogge venga divisa equamente fra le due parti: per i primi tre giorni e mezzo della settimana (a partire dal sabato), l'acqua potrà essere impiegata dal barone Marcacci, mentre le due chiese potranno usufruirne durante la seconda metà della settimana. La convenzione contiene poi degli accordi relativi alle spese di costruzione, di manutenzione e – soprattutto – di riparazione di quelle rogge in caso di catastrofe:

Più si convengono che occorrendo p[er] qualche influenza d'acqua o altra disgrazia, che succedesse in avvenire, che si rompesse detti ripari come sopra, oppure si empissero dette Rongie maestra arrivando come sopra si debba tal rottura e spezzamento di dette rongie a comune spese farli edificare, e spazzare sino in perpetuo mettà predette Venerande Chiese, ed l'altra metà al predetto Illustrissimo Signor Barone⁷.

Va infine segnalato che la convenzione prescrive che il barone Marcacci e i canepari delle due chiese di Contra debbano pagare in ugual misura le spese che potrebbero essere occasionate da particolari «che pretendessero qualche ragioni sopra detta aqua d'estrarsi come sopra»⁸.

Nel corso dell'Ottocento lo sfruttamento dei corsi d'acqua e delle loro risorse continua a svolgere un ruolo di primo piano nell'economia del Cantone Ticino; in un'epoca dove non esistono treni o autostrade, il trasporto di certe merci viene ancora effettuato via fiume; l'esempio più significativo è quello della flottazione del legname, di cui si è già accennato sopra, che ha continuato a essere praticata durante il XIX secolo. Un'attenzione particolare è portata anche ad altre risorse offerte dai corsi d'acqua, come ad esempio la forza motrice, utilizzata per far funzionare mulini e segherie, e le risorse ittiche, che forniscono un mezzo di sostentamento alla popolazione. Nel fondo Bianda si trova giustappunto un documento che illustra la gestione della pesca da parte delle autorità comunali: nel novembre 1834, il cavaliere Antonio Orelli contraddice ad una grida pubblicata il 19 novembre dal Tribunale civile di prima Istanza di Locarno ad istanza dell'Assemblea patriziale comune di Gordola, desiderosa di «provvedere ai gravi danni che tuttodi le derivano dalle indebite manomissioni alle di lei proprietà»⁹; il punto 3 della grida del Tribunale di Locarno prescrive che nessuna persona estranea al patriziato di Gordola possa

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

⁹ Continuazione alla «Gazzetta Ticinese», n. 47 del 22 novembre 1834.

levar sa si, o sabbia, tagliar piante qualsiensi ed apprendere legna di fortuna lungo il litorale del fiume Verzasca, ne Gabbj ed entro il di lui letto, e ramificazioni si dove si estendono le ragioni di Gordola, nonché pescare nel medesimo con reti, od altro qualunque strumento atto alla pesca, eccettuata la sola canna¹⁰.

Se questa grida dovesse entrare in vigore, Orelli si vedrebbe escluso dallo sfruttamento delle risorse ittiche della Verzasca; per questo motivo, il Locarnese inoltra al Tribunale di prima Istanza una contraddizione alla grida del 19 novembre, nella quale dichiara

avere esso il diritto di pescare in ogni tempo con ogni sorta di reti o d'istrumenti, in tutta l'estensione del fiume Verzasca, che scorre sui territori dei Comuni di Gordola e Contra, diritto tramandatoli dai suoi progenitori e che vanta un'origine anteriore al 1699, come da più documenti appare [...] per cui egli non può accordare, che il detto Comune si arroghi la facoltà di proibire tal pesca¹¹.



Figura 1: Ponte sulla Verzasca vicino a Tenero (1884). ASTi, Catalogo delle Stampe, LO D4 20.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.2.14.

Antonio Orelli basa dunque la difesa delle sue ragioni su un privilegio vecchio di oltre un secolo che gli è stato tramandato dai suoi antenati.

Il destino dei diritti d'acqua è intimamente legato a quello dei terreni sui quali scorrono i corsi d'acqua a cui si riferiscono; questo significa che la compravendita di un terreno non può essere conclusa senza prendere in considerazione e sistemare eventuali prerogative idriche. Nel fondo Bianda si trovano due documenti relativi alla vendita di una proprietà di Giovanni Consolascio detto Folò di Brione sopra Minusio che illustrano quanto appena esposto; i documenti si riferiscono alla cessione di un

fondo arativo, prativo, vignato a rompi, con diverse piante, e caseggiato civile, e rustico, corte, e col diritto d'acqua per l'irrigazione del prato, e per edificio giacente nel territorio di Orselina ove dicesi a *Robisale*¹².

Il primo documento consiste in una copia della grida pubblicata il primo ottobre 1846 dal Tribunale civile di prima Istanza di Locarno ad istanza degli acquirenti del fondo¹³, ovvero Pietro Maggetti fu Alberto e Bernardo Consolascio fu Pietro, grida nella quale tutti coloro che possono avanzare delle pretese e dei diritti sul terreno in vendita sono invitati a manifestarsi entro un certo termine presso il suddetto Tribunale.

Il secondo documento relativo alla compravendita non è datato; tuttavia, è probabile che esso sia stato redatto a seguito della pubblicazione della grida dell'ottobre 1846, poiché presenta una lista di diritti e di obblighi che gravitano attorno al fondo di Giovanni Consolascio¹⁴. Il primo è un diritto d'acqua spettante a Orazio Marietta: Marietta ha diritto «di andito e di tratta d'acqua pella metà di quella che viene estratta dal Rabissale»¹⁵. Questo diritto viene già menzionato nello strumento di vendita concluso tra il Consolascio e il Marietta e rogato dal notaio Alberto Franzoni il 25 novembre 1845; al secondo punto dei patti conclusi tra le due parti viene infatti specificato che

il venditore dovrà dare al compratore la metà dell'acqua ch'esso trae dal Rabissale pel suo fondo posto in confino di detto fondo venduto, né gli sarà permesso sotto verun preteso di menomare la quantità o di dirigerla ad altro senso¹⁶.

¹² ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.5.1. Il testo della grida è reperibile anche nel *Foglio Ufficiale delle pubblicazioni e degli annunci nel Cantone Ticino*, anno 3, 1846, p. 631.

¹³ Ibidem.

¹⁴ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.5.2.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ ASTi, Archivio notarile del Distretto di Locarno, Alberto Franzoni di Tommaso, n. 297.

Marietta gode anche del diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. Il secondo diritto è invece nelle mani del comune di Minusio che

ha notificato essere i proprietari di detto fondo obbligati mantenere in perpetuo, a sensi della convenzione 27 ottobre 1813 in rogito Frizzi¹⁷, li due accessi, l'uno verso il riale di Rumardone per la comunicazione fra la strada vecchia francesca e la nuova strada cantonale, e l'altro nel Rabisale per il comodo di attingere l'acqua per gli usi comuni, e per abbeverare le bestie, e questi accessi nella larghezza sufficiente pel comodo passaggio [...]¹⁸.

Infine, il piemontese Giulio Jorio notifica l'obbligo al quale è tenuto il proprietario del fondo di pagare la «metà delle spese occorribili per la manutenzione dei muri, canali, ed altre opere servienti alla derivazione e conduzione dell'acqua nel riale di Rabissale»¹⁹ a beneficio del suddetto Jorio ma anche del venditore Consolascio.

Nella seconda parte dell'Ottocento, le pratiche tradizionali di sfruttamento delle acque subiscono profonde trasformazioni; l'avvento della ferrovia e lo sviluppo della rete stradale del cantone segnano l'inizio del declino del trasporto fluviale, che viene addirittura abolito per qualche anno prima di essere ristabilito²⁰. La seconda metà dell'Ottocento corrisponde anche con l'inizio dei grandi lavori di arginatura che hanno interessato i principali corsi d'acqua del cantone e che hanno giocoforza modificato la percezione e le relazioni tra le comunità ticinesi e i corsi d'acqua. Infine, sul finire del secolo, lo sfruttamento delle acque per motivi industriali (segherie, mulini, peste e in seguito centrali elettriche), viene regolamentato mediante un'apposita legge che sancisce la creazione del Catasto delle Acque pubbliche²¹.

¹⁷ Si veda ASTi, Archivio notarile, sc. 1493, Domenico Frizzi di Martino, protocollo 1812-1817, pp. 107-108.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ L'articolo 97 della *Legge Forestale* del 4 maggio 1870 sancisce che «La Flottazione del legname è proibita, e la legge 15 giugno 1837 sulla vendita e condotta del legname per acqua è abrogata». La flottazione è ristabilita tramite il decreto dell'8 luglio 1877 (*Legge sulla flottazione del legname ristabilita*).

²¹ *Legge riguardante la utilizzazione delle acque* (17 maggio 1894), in «Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, nuova serie, vol. XX. – anno 1894», pp. 87-94. Si veda anche il *Regolamento per la esecuzione della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque* (28 novembre 1895), in «Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, nuova serie, vol. XXI – anno 1895», pp. 243-247.

Salute e pubblica igiene

Fin dalla nascita del Cantone Ticino, la tutela della salute pubblica è una preoccupazione reale e costante per il Governo e gli organi dell'amministrazione; in un'epoca in cui la pratica della vaccinazione è ancora agli albori e un'epidemia di colera può ancora potenzialmente mietere migliaia di vittime, il Governo deve fare tutto il possibile per limitare i rischi di contagio, regolamentare la distribuzione dei medicinali e gestire le situazioni di crisi.

Il *Regolamento sulla polizia sanitaria* viene emanato il 13 giugno 1837²²: si tratta del primo regolamento cantonale che si occupa della salute pubblica nel suo insieme e non soltanto di un aspetto o di un evento in particolare; infatti, in questo testo legislativo si trovano misure relative alla Commissione cantonale di sanità (articoli 4-19), alla vendita dei medicinali (articoli 27-33), alle levatrici (46-47) e ai medici delegati (48-51). Il regolamento abolisce leggi e decreti in vigore fin dal 1808, come ad esempio la *Legge sulla polizia delle Spezierie* del 7 giugno 1808²³ o le *Norme per la vendita de' Medicinali* del 13 settembre 1821²⁴. A questo regolamento generale vengono in seguito affiancati regolamenti e decreti più specifici, come ad esempio la *Legge sull'innesto del vajuolo* (vaccinazione) del 13 giugno 1834²⁵, che riforma una legge emanata nel 1826, oppure vari decreti e circolari atti a combattere le epidemie di colera, come ad esempio l'*Invito a far provviste di cereali per timore del Cholera* del 25 ottobre 1831²⁶ oppure la *Circolare prescrivente cautele preservatrici contro il minacciante morbo asiatico* del 22 agosto 1835²⁷.

Alle norme relative alla salute delle persone, si aggiungono poi quelle relative alla salute degli animali per la prevenzione e la lotta alle epizootie. In questo caso, le basi legali sono essenzialmente federali, anche se si trovano alcuni decreti e regolamenti cantonali, come ad esempio il *Regolamento per prevenire, che venga introdotto nel Cantone bestiame infetto di*

²² *Regolamento sulla polizia sanitaria* in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVI, dal 1° Luglio 1835 al 31 Dicembre 1838», pp. 176-193.

²³ *Legge sulla polizia delle Spezierie*, in «Buletto ufficiale del Cantone Ticino, vol. III, dal 1 Aprile 1808 al 31 Marzo 1809», pp. 29-32.

²⁴ *Norme per la vendita de' Medicinali*, in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. X, dal 1 gennajo 1820 al 31 dicembre 1822», pp. 102-103.

²⁵ *Legge sull'innesto del vajuolo*, in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XV, dal 1° Luglio 1832 al 30 Giugno 1835», pp. 199-204.

²⁶ *Invito a far provviste di cereali per timore del Cholera*, in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XIV, dal 30 Ottobre 1830 al 30 Giugno 1832», pp. 234-235.

²⁷ *Circolare prescrivente cautele preservatrici contro il minacciante morbo asiatico*, in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVI, dal 1° Luglio 1835 al 31 Dicembre 1838», pp. 176-193.

malattia attaccaticcia del 19 luglio 1810²⁸ o il regolamento *Polizia sul bestiame* del 6 luglio 1826²⁹.



Figura 2: uno dei numerosi ordini emanati per la protezione della sanità pubblica.
ASTi, Sacchi 2.1A, proclami 1834.

²⁸ *Regolamento per prevenire, che venga introdotto nel Cantone bestiame infetto di malattia attaccaticcia*, in «Buletтино ufficiale del Cantone Ticino, vol. V, dal 1 Aprile 1810 al 31 Marzo 1811», pp. 30-34.

²⁹ *Polizia sul bestiame*, in «Buletтино ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XII, dal 1 gennaio 1826 al 31 dicembre 1828», pp. 22-29.

Il pericolo di un'epidemia – sia che essa colpisca l'uomo o gli animali – non viene preso sottogamba dal Governo, che agisce tempestivamente, impartendo le necessarie istruzioni a chi di dovere ed emanando i decreti e le prescrizioni di sanità pubblica adeguati. Il fondo Bianda presenta due documenti che permettono di constatare la rapidità di reazione del Governo di fronte ad una crisi; il primo documento riguarda il sospetto di un'epidemia epizootica dichiaratasi tra i bovini di Lavertezzo. Il 31 agosto 1815, la municipalità di Cugnasco scrive una lettera allarmata al Commissario di Governo di Locarno:

Informata questa municipalità che nella Comune di Lavertezzo Circolo della Verzasca serpeggi nel bestiame bovino un male che a il carattere di epidemico per cuij molte bestie ne sono già perite e considerando che nella imminente settimana le alpi di quella Comune vano a discaricarsi per cuij il bestiame viene a diramarsi in varie Comuni ma particolarmente sopra il territorio di questa di Cugnasco per cuij dalla promiscuità del bestiame ne potrebero succedere delle funeste conseguenze, per ciò abbiamo risolto giusta il nostro dovere di farvi il presente rapporto affinché lo comunichiate al Consiglio di Stato il quale viene preghato a prendere al più presto delle determinazioni su di questo proposito³⁰.

La reazione del Commissario di Governo non si fa attendere: il 3 settembre spedisce una copia della lettera di Cugnasco al Consiglio di Stato³¹, che ne prende conoscenza durante la sua seduta del 4 settembre e che decide di affidare la questione al medico delegato Carlo Bianchetti³², al quale scrive:

La Municipalità di Cugnasco ci ha informati che nella Comune di Lavertezzo serpeggi nel bestiame bovino un male che ha il carattere epidemico, per cui molte bestie ne sono già perite.

Stante l'urgenza della cosa v'invitiamo signor Direttore a portarvi immediatamente in Lavertezzo e fare un'esattissima visita a tutto il bestiame di detta Comune prescrivendo nel caso che realmente esistesse qualche sintomo di epizoozia, tutto ciò che può essere necessario onde evitare ogni funesta conseguenza.

Siete pur autorizzato a comminare delle penali, affinché gli ordini che darete in nostro nome vengano eseguiti³³.

³⁰ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.2.3.

³¹ Reperibile in ASTi, Commissario di Governo di Locarno, scatola 32.

³² Risoluzione governativa 2811 del 4 settembre 1815.

³³ ASTi, Registri del Consiglio di Stato, Serie 34, vol. 12, Lettera n° 2811 inviata a Claudio Bianchetti, medico delegato.

Il dottor Bianchetti si reca dunque tempestivamente a Lavertezzo per eseguire l'incarico affidatogli dal Governo; il 15 settembre, il medico delegato invia una relazione sulla sua visita e sulle azioni da lui intraprese al Consiglio di Stato³⁴, che lo riceve il 18 settembre e che – tramite una risoluzione governativa³⁵ – decide di inviargli una lettera di ringraziamento:

Nell'atto che vi testifichiamo la nostra soddisfazione pelle misure da voi prese onde soffocare i sintomi epizootici, che si erano manifestati fra i bovini della Comune di Lavertezzo e per la premura e per lo zelo con cui avete eseguito gli analoghi ordini governativi, vi invitiamo a trasmettere la distinta delle vostre spese p[er] potervene rimborsare³⁶.

L'amministrazione pubblica ha dunque reagito tempestivamente e ha fatto tutto il possibile, grazie anche all'intervento del medico delegato di Locarno, per soffocare sul nascere l'epidemia che si è dichiarata tra i bovini di Lavertezzo.

Il secondo documento interessante rinvenuto nel fondo Bianda riguarda un altro problema di sanità pubblica, una questione sulla quale il Consiglio di Stato ha dovuto chinarsi a più riprese per garantire la corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti emanati: la sepoltura dei morti. All'inizio degli anni Trenta dell'Ottocento, il Governo decide che, per evidenti questioni di igiene e di sanità, i morti non devono più essere sepolti nelle chiese o in cimiteri troppo vicini ai nuclei abitati, bensì in appositi spazi di sepoltura. Questo principio è uno dei cardini della *Legge sui Campi Santi* del 15 giugno 1833³⁷. La legge riprende una risoluzione legislativa del 20 giugno 1828 mai pubblicata, «colla quale fu posto il principio: che non abbiansi a seppellire i morti nelle chiese»³⁸, e un regolamento del 22 novembre 1831, che ha incontrato molti ostacoli, che ne hanno ritardato l'esecuzione.

La legge del 1832 introduce alcune misure importanti in merito alla sanità pubblica: l'articolo 1, ad esempio, prescrive che «dal 1° maggio 1834 in avanti nessun cadavere (tolta ogni eccezione, favore o privilegio)

³⁴ Non è stato possibile rinvenire il rapporto originale; tuttavia, esso è menzionato nel registro degli esibiti del Consiglio di Stato (ASTi, Registri del Consiglio di Stato, Serie 5, vol. 27, Esibito n° 3448).

³⁵ Risoluzione governativa n. 2961 del 18 settembre 1815.

³⁶ ASTi, Registri del Consiglio di Stato, Serie 34, vol. 12, Lettera n° 2961 inviata a Claudio Bianchetti, medico delegato.

³⁷ *Legge sui Campi Santi*, in «Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XV, dal 1° Luglio 1832 al 30 Giugno 1835», pp. 72-77.

³⁸ *Legge sui campi santi...* p. 72.

potrà più essere seppellito nelle chiese»³⁹ e che le tombe che si trovano nelle chiese verranno definitivamente sigillate. La legge prescrive ugualmente che i campi santi dovranno situarsi «fuori dall'abitato ad una distanza conveniente»⁴⁰ e fornisce alcune indicazioni sulle dimensioni (Art. 6), il tipo di terreno, che non deve essere «semplicemente selcios[o]; né tale che possa ritardare di troppo la putrefazione»⁴¹ (Art. 7), sulla profondità delle fosse (Art. 11) e sul muro di cinta che

non vuol essere troppo alto, e che deve lasciar libera la circolazione dell'aria. L'ingresso sarà chiuso con porticella o con cancelli regolati in modo da impedire ogni ingresso ai bestiami (Art. 8)⁴².

La legge entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione; la sua applicazione richiede tuttavia più tempo del previsto e l'amministrazione cantonale è obbligata a pubblicare un nuovo decreto nel giugno del 1834⁴³ per estendere i termini per la costruzione dei nuovi campi santi fino al mese di aprile del 1835. Questa nuova legge fissa anche delle distanze minime precise tra l'abitato e i campi santi: nei comuni di meno di 1000 abitanti, il nuovo cimitero dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dall'abitato, mentre nei comuni più grandi, dovrà essere costruito ad almeno 100 metri dalle case (Art. 3).

Nel maggio del 1836 il Consiglio di Stato è nuovamente obbligato ad intervenire per incoraggiare i comuni che non l'hanno ancora fatto ad adempiere alle leggi del 1833 e del 1834; il Governo, concede un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori (fine 1837) e chiede ai comuni interessati di intraprendere al più presto i lavori di costruzione del nuovo campo santo, avvertendo che

qualora per la fine del prossimo venturo dicembre qualche Comune non abbia scelto il locale destinato ad uso del Campo Santo, e dato cominciamento all'opera, avrà Cura il Consiglio di Stato di scegliere il locale, appaltare e far eseguire l'opera stessa⁴⁴.

³⁹ *Legge sui campi santi...* p. 73.

⁴⁰ *Legge sui campi santi...* p. 74.

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² *Ibidem.*

⁴³ *Nuova Legge sulla costruzione de' Campi Santi* in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XV, dal 1° Luglio 1832 al 30 Giugno 1835», pp. 196-197.

⁴⁴ *Decreto del Consiglio di Stato per la definitiva esecuzione della Legge sull'erezione dei Campi Santi*, in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVI, dal 1° Luglio 1838 al 31 dicembre 1838», pp. 82-83.

Le minacce del Governo cantonale non sembrano essere state prese troppo sul serio da tutte le comunità ticinesi; infatti, nella collezione Bianda si trova una petizione del 21 dicembre 1844⁴⁵ indirizzata al Consiglio di Stato dai rappresentanti dei comuni di Frasco, Sonogno, Brione e Gerra Verzasca e dai delegati della squadra delle Mondacce del comune di Minusio, relativa a una vertenza sorta con il comune di Gordola per la costruzione di un nuovo cimitero. Dopo una lunga e infruttuosa contrattazione tra i comuni verzaschesi e Gordola, i comuni di

Frasco e Sonogno a cui ora si uniscono la frazione o squadra di Minusio chiamata Mondascie cogli abitanti della Comune di Brione e Gerra Verzasca, alle quali, v'è fondamento di credere, che altre Comuni Verzaschesi verranno pure a chiedere compartecipazione, si fanno di presente a dimandare ossequiosamente che piaccia alle Onorevoli Signorie Loro di concedere ad esse Petenti la costruzione di un campo Santo loro proprio senza essere obbligati a servirsi del Campo Santo che i Gordolesi potessero quando che sia erigere. Per tal modo verrebbe a cessare ogni opposizione ed ogni contrasto presente e contingibile fra le reclamanti e Gordola⁴⁶.

Oltre alle sopraccitate differenze con il comune di Gordola, i petenti informano il Governo che le quattro comunità interessate hanno una popolazione complessiva superiore a 1300 abitanti e che un campo santo ubicato in territorio di Tenero sarebbe molto più pratico per tutte le suddette comunità rispetto a un cimitero unico a Gordola; inoltre, il cimitero non sarebbe lontano dalla chiesa parrocchiale di Gordola per cui «ogni diritto parrocchiale non sarebbe quindi per niun conto turbato»⁴⁷. I petenti precisano infine che gli abitanti delle Mondacce dovrebbero in ogni caso chiedere il permesso di costruire un cimitero a Tenero, «riescendo ai medesimi soverchiamente incommoda la lontananza del Campo Santo che la comune di Gordola è intenzionata di far costruire»⁴⁸ lontano dalla chiesa parrocchiale.

Il 28 dicembre 1844, il Consiglio di Stato, dopo aver preso atto della petizione degli uomini di Frasco, Sonogno, Brione e Gerra Verzasca e delle Mondacce risolve che

al mezzo del Commissario in questo Distretto sia comunicata copia della predetta memoria alla Municipalità di Gordola con invito di presentare al Commissario medesimo le proprie osservazioni. Il Commissario si interessa mettere d'accordo le parte chiamandole al suo ufficio e assumendo previamen-

⁴⁵ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.9.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Ibidem.

te le occorrenti informazioni sull'argomento, e in caso di non riuscita accompagnerà le aduzioni delle parti stesse con una sua informazione e preavviso per norma della deliberazione da prendersi dal Governo⁴⁹.

Il Governo scrive al Commissario di Governo di Locarno il 4 gennaio 1845; la lettera è stata reperita nel fondo del Commissario di Governo di Locarno. Al suo interno, si trova la minuta di una memoria datata 22 marzo 1845 che il Commissario ha redatto per il Consiglio di Stato; il testo lascia intendere che i rappresentanti di Frasco e Sonogno si sono incontrati con quelli di Gordola e che hanno formulato una proposta mirante a risolvere la vertenza sul nuovo cimitero:

Le Comuni di Frasco e Sonogno in proporzione dei fuochi abitanti sul territorio di Gordola non che i molti fuochi di Lavertezzo, e Vogorno ivi abitanti, faranno costruire in unione ed a spese comuni con Gordola in proporzione dei di lei fuochi, il Campo santo nel luogo accennato, ed attenendosi sostanzialmente al disegno e calcolo presentato da Gordola. Le spese di manutenzione saranno sopportate rispettivamente sulle medesime basi in proporzione⁵⁰.

La proposta prevede ugualmente che vengano nominati dei rappresentanti per ogni comune, incaricati di «dar luogo alla costruzione»⁵¹ e che – una volta i lavori terminati – la gestione del cimitero venga presa a carico dall'amministrazione comunale di Gordola, alla quale «apparterrà esclusivamente quanto riflette la polizia locale e la manutenzione»⁵².

Il progetto suggerito da Frasco e Sonogno viene respinto con fermezza dalla municipalità di Gordola e quindi il Commissario di Governo decide di trasmettere una memoria al Governo «affinché trovato inutile l'amichevole tentativo, il Lodevole Consiglio di Stato risolva intorno alla Petizione di Frasco e Sonogno del 21 dicembre 1844»⁵³. Tra gli esibiti ricevuti dal Consiglio di Stato fra la fine di marzo e il mese di aprile 1845 non è stato possibile rinvenire questo rapporto o un altro documento relativo a questa vertenza; è possibile che il Commissario di Governo l'abbia inviato più tardi, oppure che i comuni coinvolti abbiano finito per trovare un compromesso soddisfacente... Solo un esame approfondito e sistematico dei registri governativi (eccessivo in questa sede) potrebbe fornire la risposta al quesito.

⁴⁹ ASTi, Protocollo delle Risoluzioni del Consiglio di Stato, dal giorno 17 dicembre al giorno 28 dicembre 1844, pp. 93-94.

⁵⁰ ASTi, Commissario di Governo di Locarno, scatola 103, dicembre 1844, memoria del Commissario di Governo del 22 marzo 1845.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ibidem.

Ispettori scolastici e organizzazione della pubblica Educazione

Gli ispettori scolastici esercitano un ruolo di primo piano nell'organizzazione scolastica ticinese; non solo fungono da intermediario tra le amministrazioni comunali del loro circondario e l'amministrazione cantonale, ma ricoprono un ruolo che permette loro di sorvegliare costantemente il buon funzionamento delle scuole e di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari a correggere eventuali abusi, problemi e malfunzionamenti. Gli ispettori scolastici hanno dato un grande contributo alla creazione e all'organizzazione dell'insegnamento pubblico ticinese, coadiuvando dapprima la Commissione e in seguito il Dipartimento della pubblica Educazione.

Nel fondo Elvezio Bianda si trovano un paio di documenti che permettono di comprendere un po' meglio il ruolo e l'importanza di questi funzionari; vi è dapprima una lettera circolare spedita all'Ispettore delle Scuole del Distretto di Locarno dalla Commissione di pubblica Istruzione il 10 luglio 1840, relativa all'apertura di una scuola di disegno nel distretto di Locarno, in ossequio alle prescrizioni della *Legge sulla Scuola di Disegno* del 19 maggio 1840⁵⁴ e dell'articolo 26 del *Regolamento per le Scuole* del 28 maggio 1832.⁵⁵

Pel giorno 15 Agosto questa Municipalità [di Locarno] vi trasmetterà le sue intenzioni, quanto al dare opera allo stabilimento della suddetta scuola, in conformità dei pubblici regolamenti, e voi avrete la cura di esaminare il di lei rapporto, a cui vi aggiungerete le proprie vostre osservazioni, ed esporrete i vostri pensieri per ciò che riguarda il regolamento e l'orario da ordinarsi in modo che tutti i giovinetti del distretto possano col minor incomodo parteciparvi⁵⁶.

In questo caso, l'ispettore non è soltanto chiamato a fare da tramite tra la Commissione e la municipalità di Locarno, ma gli viene pure richiesto di formulare delle osservazioni e delle critiche in merito al progetto presentato da Locarno. Sarebbe interessante conoscere il seguito di questa corrispondenza: purtroppo però, un attento esame del fondo ottocentesco del Dipartimento della pubblica Educazione non ha permesso di rinvenire alcun documento supplementare; alcune notizie relative alla creazione della scuola di disegno di Locarno sono tuttavia reperibili nella copia di una lettera che la Commissione della pubblica Educazione invia al Consiglio di Stato il 4 settembre 1840:

⁵⁴ *Legge sulla Scuola di Disegno*, in «Bulettno ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVII, dal 1° gennajo 1839 al 31 dicembre 1840», pp. 173-175.

⁵⁵ *Regolamento per le scuole*, in «Bulettno ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XIV, dal 30 Ottobre 1830 al 30 Giugno 1832», pp. 350-367.

⁵⁶ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.3.

Le Municipalità di Mendrisio, Locarno, Bellinzona e Faido hanno significato di essere disposte a quanto fa d'uopo per lo stabilimento nel rispettivo loro comune d'una pubblica scuola distrettuale del Disegno. Quella di Mendrisio ha già indicato il locale, scelto per la scuola [...]57.




Figura 3: lettera della Commissione di pubblica Istruzione del 10 luglio 1840. ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.3.

57 ASTi, Registri del Dipartimento della pubblica Educazione, Serie 9, vol. 2, lettera inviata al Consiglio di Stato il 4 settembre 1840.

Il municipio di Lugano chiede invece di poter mantenere la scuola comunale di disegno da lui aperta, mentre quello di Cevio dichiara di essere interessato ad aprire una tale scuola, ma di essere troppo povero e di non poter far gravare il salario del maestro sulle finanze comunali; i comuni di Biasca e Olivone, invece, non hanno ancora risposto alla lettera circolare del 10 luglio. Le prime scuole di disegno vengono aperte sul finire del 1840; nel suo resoconto annuale, il Consiglio di Stato indica che si è occupato dell'istituzione delle scuole di disegno, che «la pubblica scuola di disegno è aperta nelle quattro principali terre del Cantone»⁵⁸, ovvero Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e che essa è frequentata da «giovinetti d'ogni classe e condizione, in numero di cento novantanove»⁵⁹.

Nella circolare inviata all'ispettore delle Scuole del Distretto di Locarno, la sua attività e le sue competenze appaiono in filigrana attraverso le istruzioni che gli vengono impartite dalla Commissione della pubblica Educazione. Un altro documento interessante del fondo Bianda propone invece una testimonianza diretta lasciata da un ispettore scolastico, che mette in luce un aspetto importante della sua attività: la visita delle scuole. Si tratta di una lettera che l'Ispettore delle Scuole del Circondario XV ha inviato alla direzione della pubblica Educazione il 21 marzo 1849. In questa missiva, l'ispettore Antonio Orelli, che è anche parroco di Quinto, rivela alla direzione della pubblica Educazione che ha riscontrato qualche problema durante la visita delle scuole di Airolo:

Visitando alcune scuole del Comune d'Airolo, vi ho trovato, meno in una, notabili mancanze da parte degli scolari, e queste incominciate già da qualche tempo. Anzi in una di esse il numero dei mancanti è tanto grande, che la scuola può dirsi quasi deserta: mentre sopra circa 50 scolari notati alla tabella, appena 10 al 20 d'ordinario la frequentano; e questo disordine ha incominciato già da qualche tempo⁶⁰.

Questa lettera è interessante perché è stata scritta qualche anno dopo l'emanazione del decreto legislativo sugli *Ispettori o Visitatori delle Scuole*⁶¹ del 14 gennaio 1842, mirante a definire i compiti degli ispettori scolastici e a migliorare l'organizzazione degli ispettorati scolastici. Questo

⁵⁸ *Conto-Reso del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino per l'amministrazione dello Stato dal 1° aprile al 31 dicembre 1840*, 1841, p. 6. Le sedi delle quattro scuole di disegno non vengono menzionate nel conto-reso del 1840, ma si trovano in quello dell'anno successivo.

⁵⁹ Conto-reso 1840... p. 6.

⁶⁰ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.13.

⁶¹ *Ispettori o Visitatori delle Scuole* in «Bulettno ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII, dal 1° gennaio 1841 al 25 gennaio 1845», pp. 157-160.

decreto fissa a quindici il numero degli ispettori, uno per ogni Circondario scolastico; si tratta di una modifica notevole rispetto alla situazione precedente nella quale vi era un ispettore scolastico per ogni distretto, più un sotto-ispettore per ognuno dei 38 circoli. In maniera generale, gli ispettori scolastici devono «invigilare acciò tanto i maestri, quanto i comuni e i padri di famiglia adempiano gli obblighi a loro imposti dalle leggi e da' veglianti regolamenti scolasti»⁶² (Art. 7). Per svolgere correttamente il loro lavoro, gli ispettori scolastici sono tenuti a visitare le scuole del loro circondario almeno due volte l'anno (Art. 8 §a), annotando i bisogni di ciascun istituto e procurando tutto il necessario (Art. 8 §b); inoltre sono tenuti ad informare la Commissione di Istruzione pubblica «del genuino risultato delle [loro] visite, suggerendo gli opportuni miglioramenti»⁶³ mediante rapporti generali e speciali.

L'ispettore Orelli agisce quindi nei limiti attribuiti dalla legge alla sua funzione quando si reca a visitare le scuole di Airolo; constatato il problema dell'assenteismo degli allievi, l'ispettore comunica alla direzione della pubblica Educazione che – dalle informazioni che ha potuto raccogliere interrogando i maestri – la municipalità di Airolo non ha mai visitato le scuole, sebbene avesse annunciato l'intenzione di farlo. In seguito, Orelli precisa che ha cercato più di una volta di scuotere la municipalità «mettendo sott'occhio i mancamenti soliti a svilupparsi nelle sue scuole, e i rimedi per provvedervi»⁶⁴; inizialmente, il suo intervento sembrava avesse portato a qualche risultato, visto che il municipio ha nominato la delegazione scolastica; tuttavia, la situazione non è migliorata, poiché la suddetta delegazione non ha ancora visitato le scuole e preso i necessari provvedimenti.

Orelli conclude il suo resoconto suggerendo alla direzione della pubblica Educazione di prendere delle misure più incisive nei confronti della negligenza del comune di Airolo:

fate voi ora quello che trovate espediente. Quanto a me aggiungo una sola parola ed è, che le parole non giovaranno a mio credere ad ottenere qualche cosa di buono presso quella Autorità che fù sempre notoriamente non curante de' suoi doveri scolastici, già dagli anni passati: ci vorrebbero adunque fatti, e pronti e senza misericordia⁶⁵.

La reazione della Direzione della pubblica Educazione non si fa attendere; il 25 agosto scrive una lettera di richiamo all'ordine alla municipalità di Airolo:

⁶² Ispettori o Visitatori delle Scuole... p. 158.

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem.

Se i mezzi fin qui praticati non valsero a ridestare in voi il sentimento del dovere, noi per non tradire il nostro ministero dobbiamo diffidarvi che se entro otto giorni le vostre scuole non saranno frequentate da tutta la figliuolanza obbligata, valendovi de' mezzi che stanno in vostro potere per costringere i genitori, i tutori e chi di spettanza a mandarla alle scuole, [chiederemo al] lodevole Consiglio di Stato che vi sia levata la multa di 10 franchi per ogni membro municipale[.]⁶⁶

Lo stesso giorno, la direzione scrive anche all'ispettore Orelli⁶⁷ per trasmettergli una copia della lettera inviata alla municipalità di Airolo e per invitarlo a vegliare all'esecuzione del suo contenuto.




Figura 4: lettera dell'Ispettore delle Scuole del Circondario XV del 21 marzo 1849.
ASTi, Collezione Elvezio Bianda I.3.13.

⁶⁶ ASTi, Registri del Dipartimento della pubblica Educazione, Serie 9, vol. 9, lettera inviata alla municipalità di Airolo il 25 agosto 1849.

⁶⁷ ASTi, Registri del Dipartimento della pubblica Educazione, Serie 9, vol. 9, lettera inviata all'ispettore Orelli il 25 agosto 1849.

Avvenimenti politici

Alcuni documenti della collezione Elvezio Bianda possono essere collegati ad avvenimenti politici importanti del XIX secolo; tra questi vanno rilevati i documenti relativi a Pietro Scolari, Giudice di Pace del Circolo della Verzasca, sospettato di aver preso parte all'insurrezione controrivoluzionaria del 1841 e una lettera prestampata inviata alla redazione del giornale «Il Tempo» nell'ambito del dibattito sulla votazione popolare relativa al progetto di riforma costituzionale volto a istituire un capoluogo cantonale stabile a Bellinzona.




Figura 5: Veduta del ponte di Tenero in Svizzera, Cantone Ticino. Avvenimenti del 1° luglio 1841. ASTi, Collezione delle stampe, Avv Tic. 3 4.

La contro-rivolta conservatrice del primo luglio 1841

Poco meno di due anni dopo i moti che hanno con successo portato al potere i Liberali in Ticino, forze conservatrici provenienti essenzialmente dalle valli rurali del Sopraceneri, tentano di rovesciare il Governo «riconosciuto dalle autorità federali e dai Governi esteri»⁶⁸; questa volta però, il colpo di Stato ha un esito ben diverso di quello precedente e la

⁶⁸ «Gazzetta Ticinese», 2 luglio 1841, p. 243.

rivolta viene soffocata sul nascere in qualche ora soltanto. Nel corso del mese di luglio del 1841, la «Gazzetta Ticinese» dedica un ampio spazio nelle sue pagine alla presa delle armi conservatrice e alle sue conseguenze. Il 2 luglio, il giornale pubblica un resoconto particolareggiato degli eventi della vigilia:

La mattina del 1 luglio un attruppamento formatosi nella Vallemaggia, finitima col locarnese, di contadini e borraratori anche forastieri avanzossi sino al Ponte Brolla, sperando ancora di sorprendere Locarno, ed arrestarvi il Governo; ma ivi era già appostato un buon polso d'armati composto di soldati della linea, di finanzieri, di un distaccamento della guardia civica di Lugano, e di parecchi carabinieri e patrioti accorsi tutti volontariamente al primo sentire il pericolo che correva il Consiglio di Stato, truppa che lo accolse a colpi di fucile cagionandogli alcuni morti e feriti, e facendogli anche alcuni prigionieri [...]. Un altro attruppamento di ribelli veniva intanto avvicinandosi alla capitale dalla parte di Tenero; ma non oltrepassò quel punto⁶⁹.

L'edizione del 5 luglio fornisce qualche precisione relativa al gruppo di ribelli che ha tentato di attaccare Locarno da Tenero:

Questa mattina, così una lettera ufficiale da Locarno 2 luglio ore 5 e ½ p. m., fu attaccato con numeroso corpo di truppe il ponte di Tenero, dove erano appostati i verzaschesi capitanati dall'avv. Nessi, nipote del già Consigliere di Stato G. G. Nessi, e da due degli attuali Consiglieri della Verzasca, i nominati Berri e Foletta⁷⁰.

Segue un resoconto dettagliato dell'attacco delle forze armate fedeli al Governo e della sconfitta dei rivoltosi, saldatasi con «un buon numero di morti»⁷¹, mentre

coloro che capitanavano gli insorti si diedero per primi ad una vergognosa fuga esponendo così gli incauti che avevano dato ascolto ai loro diabolici consigli, ad un nuovo macello⁷².

La rivolta viene dunque sedata senza troppe difficoltà dalle truppe governative, comandate dal colonnello Luvini; gli istigatori del fallito colpo di Stato si danno per lo più alla fuga. Il 2 luglio 1841, il Consiglio di Stato fa pubblicare un proclama nel quale riassume i fatti avvenuti nei giorni precedenti deplorando «e con lui deplorerà ogni buon cittadino»⁷³

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ «Gazzetta Ticinese», 5 luglio 1841, p. 248.

⁷¹ Ibidem.

⁷² Ibidem.

⁷³ *Proclama sull'attentato di rivolta* in «Bulettno ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», pp. 101.

la presa delle armi e l'effusione di sangue; inoltre, il Governo informa il popolo ticinese che «la Giustizia procederà pronta e severa alla punizione degli orditi e intrapresi misfatti»⁷⁴ e che la Sovrana Rappresentanza verrà riunita al più presto in sessione straordinaria, per «adottare le provvisioni che saranno giudicate conducenti a consolidare il buon ordine, e con esso a garantire la prosperità della Repubblica»⁷⁵.

Il Gran Consiglio si riunisce in sessione straordinaria dal 3 al 12 luglio 1841; in questo lasso di tempo vengono emanati tre decreti legislativi miranti a rinforzare i mezzi a disposizione del Governo per il mantenimento dell'ordine pubblico; inoltre, il parlamento si occupa della composizione e dell'organizzazione del Tribunale speciale incaricato di giudicare e condannare i principali fautori della rivolta. Il 3 luglio 1841 il Tribunale statario fa pubblicare un proclama nel quale spiega i motivi per il quale è stato istituito:

Onde ripristinare la tranquillità, al cui scopo non bastano gli ordinari mezzi coattivi, ma una forza straordinaria si richiede. In ossequio quindi dell'articolo 365 del Codice di Procedura Penale, vi si intima, o cittadini che ciascuno debba rimettersi in calma, allontanarsi dalle tumultuose unioni e sottoporsi alle disposizioni che saranno emanate dalle legittime Autorità all'oggetto di sopire il tumulto, e che altrimenti verrà punito colla pena di morte chiunque sarà colto nel sedizioso movimento⁷⁶.

Tra le prime persone processate dal tribunale statario figura il trentaquatrenne Giuseppe Nessi, avvocato, figlio di Giuseppe, di Locarno, considerato come l'artefice principale della rivolta. Nessi viene arrestato il mattino del 3 luglio, processato per direttissima il 5 e fucilato a Locarno lo stesso giorno. La sentenza pronunciata dal Tribunale viene pubblicata integralmente dalla «Gazzetta Ticinese» nell'edizione del 9 luglio; Nessi viene dichiarato «reo convinto, capo e promotore di sollevazione e ribellione contro il legittimo Governo»⁷⁷, e perciò il Tribunale lo condanna

alla pena di morte da eseguirsi colla fucilazione; più al pagamento delle spese processuali, ed al risarcimento dei danni allo Stato [...]. La presente sentenza sarà comunicata al condannato immediatamente, ed a cura di questo signor Commissario di Governo eseguita⁷⁸.

⁷⁴ Proclama sull'attentato... p. 101.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ *Proclama del Tribunale Statario* in «Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», p. 103.

⁷⁷ «Gazzetta Ticinese», 9 luglio 1841, p. 255.

⁷⁸ Ibidem.

Tra il 1841 e il 1842, il Tribunale statario avvia i procedimenti penali nei confronti degli altri trascinatori della rivolta; presso l'Archivio di Stato esiste un registro⁷⁹ nel quale sono state iscritte le pene comminate dal Tribunale a trenta dei principali fautori dell'insurrezione, pene molto severe che vanno dalla pena di morte per gli autori principali (Carlo Poggia, Benedetto Pometta e il prete Angelo Chiappella) a condanne ai lavori forzati (da tre a vent'anni) per gli altri imputati; spesso le sanzioni sono accompagnate da un risarcimento dei danni a favore dello Stato.

Dopo l'istituzione del Tribunale statario, il Gran Consiglio si concentra sull'adozione di ulteriori misure atte a garantire l'ordine pubblico; la prima a essere emanata riguarda l'istituzione di una Guardia civica nei tre capoluoghi del Cantone, costituita mediante il decreto legislativo del 9 luglio 1841; nell'introduzione del decreto, il Gran Consiglio afferma quanto segue:

Considerando che se i capoluoghi del Cantone godono speciali vantaggi per la residenza delle Supreme Autorità, è doveroso si adoprino acciò esse Autorità, i pubblici magazzini e gli archivi vi si trovino con sicurezza e al coperto di un colpo di mano, che tentar volessero i malintenzionati; riconoscendo gl'importanti servigi che la Guardia Civica di Lugano ha prestati pel mantenimento dell'ordine pubblico massime in questi ultimi momenti [...] ⁸⁰.

Alla creazione della Guardia civica per Bellinzona, Locarno e Lugano, segue quella di una compagnia cantonale di Carabinieri, avvenuta il 10 luglio mediante un secondo decreto legislativo. Il Gran Consiglio indica di volersi conformare a quanto che è già stato intrapreso in altri cantoni, ovvero la creazione di compagnie regolari di Carabinieri, sottolineando l'utilità di una tale compagnia: «l'esperienza ha dimostrato, anche per gli ultimi avvenimenti, quali preziosi servigi possono rendere i Carabinieri per la difesa della patria»⁸¹. Infine, il Gran Consiglio, mediante un altro decreto legislativo emanato il 10 luglio, stabilisce che verrà organizzata una compagnia e mezza d'artiglieria. In pochi giorni, dunque, il parlamento cantonale rinforza i mezzi a disposizione dell'amministrazione per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La sessione del Gran Consiglio viene aggiornata tramite decreto del Consiglio di Stato il 13 luglio, poiché «la presente sessione straordinaria

⁷⁹ ASTi, Registri governativi, varia 6, Spese causate dalla Rivolta del Luglio 1841 e riparto di esse sui Condannati politici.

⁸⁰ *Istituzione della Guardia Civica ne' Capoluoghi del Cantone* in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», p. 106.

⁸¹ *Istituzione d'una compagnia cantonale di Carabinieri* in «Buletto ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», p. 109.

si è già prolungata al di là di quanto prevedeva da noi nel messaggio d'apertura della medesima»⁸². Dopo un paio di mesi, il parlamento torna a riunirsi per discutere sulla riscossione delle multe comminate ai particolari e ai comuni che hanno preso parte ai moti di inizio luglio e sul decreto di amnistia per coloro che hanno partecipato alla ribellione «ma che non furono autori, capi e promotori»⁸³.

Il decreto legislativo viene emanato il 18 settembre e viene presentato ai cittadini del Cantone dal Consiglio di Stato il 21 settembre⁸⁴ tramite un proclama. L'amnistia, che si applica soltanto alla rivolta di luglio e non ad altri delitti (Art. 2) verrà concessa «dal Consiglio di Stato caso per caso dietro petizione degli amnistiandi o loro procuratori speciali, a presentare la quale è concesso il termine sino a tutto ottobre prossimo»⁸⁵ (Art. 8). La richiesta, che deve contenere una professione di sottomissione e fedeltà alla legge e al Governo ticinese, verrà in seguito trasmessa dal Governo al Tribunale Speciale

che si occuperà immediatamente a stendere una relazione desunta dalle risultanze processuali, che poscia ritornerà colla domanda al Consiglio di Stato per la relativa decisione, salvo però sempre il ricorso al Gran Consiglio (articolo 9)⁸⁶.

L'amnistia viene concessa anche ai forestieri che hanno preso parte alla rivolta; tuttavia, l'articolo 5 del decreto specifica che gli stranieri «saranno posti al bando perpetuo dalla Repubblica»⁸⁷. Per quanto riguarda gli amnistiati che ricoprono una carica militare o pubblica, essi ne vengono destituiti e non potranno essere rieletti per quattro anni (Art. 7).

Il fondo Elvezio Bianda fornisce una testimonianza (quasi) diretta dei fatti del primo luglio 1841; si tratta di una lettera che Giovanni Scolari di Brione Verzasca ha inviato al Tribunale statario il 12 settembre 1841 per invocare la clemenza dei giudici nei confronti di suo padre Pietro, già Giudice di Pace del Circolo della Verzasca, accusato di aver partecipato alla rivolta al ponte di Tenero; nelle prime righe della missiva, Giovanni Scolari proclama l'innocenza del padre affermando che

⁸² *Atti del Gran Consiglio*, 1841, p. 99.

⁸³ *Decreto d'amnistia*, in «Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», p. 120.

⁸⁴ *Proclama al Popolo sull'amnistia accordata dal Gran Consiglio e sulle misure prese per la pubblica tranquillità* in «Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. XVIII», p. 127.

⁸⁵ *Decreto d'amnistia...* p. 121.

⁸⁶ *Decreto d'amnistia...* p. 122.

⁸⁷ *Decreto d'amnistia...* p. 121.

a mio padre l'ano inganato e sforsato come lui mi [ha] significato prima di sortire dal paiese come jo prove dalli Testimonio e come non posa credere che potisse far contro al Governo che lo sempre sentito a lodarlo che e erano un Governo degnissimo [...]»⁸⁸.

In seguito, Scolari condivide con il Tribunale la versione dei fatti che gli è stata raccontata dal padre (prima di partire in esilio) e da vari testimoni; il 30 giugno 1841, uno sconosciuto si presenta a casa del Giudice di Pace Scolari e, dietro ordine dell'avvocato Nessi, gli chiede di recarsi a casa di tale Pagnamenta; Scolari esegue l'ordine e si reca alla suddetta casa, dove Foletta gli domanda «di portarsi al ponte di Tenero»⁸⁹; arrivato al ponte, Scolari incontra Giuseppe Nessi e Carlo Berri⁹⁰; più tardi, a casa del Berri, dove si sono riuniti parte dei rivoltosi, Scolari vede vari uomini di Vogorno e di Gerra Verzasca e sente dire che «il Governo si trovava già disperso e il coronello Luvino che si era già incarcerato in Blencona»⁹¹; poco dopo, gli viene ordinato di recarsi

alle Scalate e in Gordemo a visarli tutti di portarsi al ponte di Tenero[.] Dopo mio padre si sorti e ne ando alla casa ma non a potuto dormire nula per timore di essere castigato[.] Prima del giorno ne ando dal Pedrazzi Domenico a dire che al ponte di Tenero che non si pasava più per il marchato che viera una rivoluzione[.] Dopo mio padre si ando alla sua casa nella matina che si era gia alto il solle ne vino duve di Vogorno ma da lui non cognosciuti con un ordine di portarsi a Gordola subito al diverso il avv. Nessi che voleva mandare a brugiario lui e la casa⁹².

Scolari risponde agli uomini di Vogorno che avrebbe eseguito l'ordine di Nessi e dice loro di ripartire senza aspettarlo, aggiungendo che li avrebbe raggiunti; in realtà, il Giudice di Pace, prende il sigillo del Circolo e si incammina verso Gordola, dove prova ad attraversare il ponte che conduce a Tenero, senza riuscirci perché non munito dell'autorizzazione di Nessi. Nell'ultima parte della lettera, Giuseppe Scolari torna a difendere il padre affermando che «non a mai fatto nisuno conplotto e meno prese la pena per scrivere per tal ogetto»⁹³ e che non c'è nessuna persona in tutto il Circolo – o addirittura in tutto il cantone – che potrebbe affermare il contrario.

⁸⁸ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.6.1.

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ Carlo Berri di Vogorno figura come «promotore principale» nel registro delle Spese causate dalla rivolta; è stato condannato a 12 anni di lavori forzati e alla multa di 4'000 lire.

⁹¹ Ibidem.

⁹² Ibidem.

⁹³ Ibidem.

L'innocenza e la buona condotta del Giudice di Pace Scolari viene confermata dalle municipalità del suo circolo; infatti, nel fondo Bianda si trovano cinque certificati di buona condotta sottoscritti dalle municipalità di Lavertezzo, Corippo, Brione e Gerra Verzasca, Vogorno, Frasco e Sonogno⁹⁴.




Figura 6: certificato di buona condotta rilasciato a favore di Pietro Scolari dalla municipalità di Brione e Gerra Verzasca. ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.6.4.

Dalla lettera di Giovanni Scolari si desume che il ruolo svolto dal padre nella rivolta del 1° luglio è stato minimo e che Pietro Scolari ha fatto il possibile per evitare di essere coinvolto e compromesso. I giudici del Tribunale speciale sono probabilmente giunti a questa medesima conclusione, visto che il nome di Pietro Scolari non compare fra quelli degli istigatori alla rivolta che sono stati sanzionati; è dunque plausibile che Scolari abbia ricevuto l'amnistia promessa dal Governo.

⁹⁴ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.3.6.2-1.3.6.6.

Capoluogo stabile del Ticino a Bellinzona

Il 10 febbraio 1878, il Governo ticinese emana il *Decreto sul Capoluogo stabile, ed altre modificazioni della Costituzione*,⁹⁵ che stabilisce che «Il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato risiedono stabilmente nella città di Bellinzona»⁹⁶. Questo decreto esecutivo mette fine al laborioso trasloco del capoluogo cantonale tra i centri di Bellinzona, Lugano e Locarno intrapreso ogni sei anni dalle autorità fin dal 1815; la sua entrata in vigore è fissata per il 3 marzo 1881, ovvero alla fine del turno sessennale di Locarno. Il principio della separazione delle autorità cantonali tra le tre città, già presente nelle Costituzioni cantonali del 1815 e del 1830, viene mantenuto; infatti, nel primo capoverso viene specificato che

Dopo l'effettivo insediamento del Gran Consiglio e del Governo nel Capoluogo stabile, questo non potrà essere sede di altre Autorità cantonali; ed il Tribunale Supremo, per la giurisdizione Sopracenerina, siederà in Locarno, e per la Sottocenerina, a Lugano⁹⁷.

Il 13 febbraio, mediante il *Decreto di convocazione dei comizi per la votazione del progetto di riforma costituzionale*⁹⁸, il Consiglio di Stato fissa la votazione cantonale al 10 marzo 1878. Durante la seconda metà del mese di febbraio e i primi giorni di marzo, le varie forze politiche del cantone si mobilitano per sostenere il progetto governativo o per spingere i loro elettori a respingerlo. Una parte importante del dibattito fra favorevoli e contrari si svolge sui quotidiani del cantone; un documento rinvenuto nella collezione Elvezio Bianda illustra perfettamente lo sfruttamento della stampa da parte delle due fazioni, o almeno da parte di una di esse; si tratta di una lettera circolare datata 28 febbraio 1878 e inviata alla redazione del giornale «Il Tempo» dal comitato sottocenerino dei contrari al capoluogo stabile; in questa lettera si legge:

Fidenti nel Vostro patriotismo, ci prendiamo la libertà di pregarvi a voler adoperare la Vostra influenza presso il Popolo, acciò non abbia ad accettare il Progetto di Riforma circa al Capoluogo stabile a Bellinzona, quistione che altre volte agitò il paese al punto di spingere gli animi a chiedere la divisione del Cantone [...]⁹⁹.

⁹⁵ *Decreto sul Capoluogo stabile, ed altre modificazioni della Costituzione (10 febbraio 1878)* in «Raccolta ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi della Repubblica e Cantone del Ticino, nuova serie, vol. IV, anno 1878», pp. 9-10.

⁹⁶ *Decreto sul Capoluogo stabile...* p. 9.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ *Decreto di convocazione dei comizi per la votazione del progetto di riforma costituzionale (13 febbraio 1878)* in «Raccolta ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi della Repubblica e Cantone del Ticino, nuova serie, vol. IV, anno 1878», pp. 10-11.

⁹⁹ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.4.14.

Nel mese che separa la pubblicazione del Decreto esecutivo e la votazione popolare del 10 marzo 1878, «Il Tempo» ha dedicato ampio spazio alla questione del capoluogo stabile, dapprima pubblicando una dettagliata relazione dei dibattiti del Gran Consiglio sulla questione (12, 14 e 16 febbraio), poi con un testo in cinque parti intitolato «Il capoluogo dinanzi al popolo», apparso tra il 19 febbraio ed l'8 marzo, e infine pubblicando una circolare (ripresa anche da altre testate) nella quale il Comitato Liberale Sottocenerino fa «appello al patriotismo di tutti i ticinesi, per respingere la progettata riforma costituzionale»¹⁰⁰. Il giornale è dunque chiaramente schierato per il no:

Noi votiamo No per amore della pace e dell'unità del Cantone, per rispetto della libertà ed indipendenza del Popolo, per ottenere riforme ben più necessarie ed importante, ed infine perché se, assolutamente si vuole un capoluogo unico, sia lasciata libera al Popolo la scelta e libera la concorrenza fra le diverse località, in guisa da assicurare alla Cassa dello Stato vantaggi assai più considerevoli¹⁰¹.

Alla fine, però, tutti gli sforzi profusi dal Comitato sottocenerino e da varie testate contrarie al Capoluogo stabile risultano vani; infatti, il popolo ticinese accoglie il decreto del 10 febbraio e sancisce il ruolo di capoluogo stabile attribuito a Bellinzona dal decreto governativo. Il 21 marzo il Consiglio di Stato fa pubblicare la *Proclamazione della accettazione della Riforma costituzionale 10 febbraio 1878*¹⁰²; dei 37'790 iscritti ai cataloghi civici, hanno votato in 20'894, ovvero poco più del 55% degli aventi diritto; tra di essi, 13'819 hanno approvato la modifica della Costituzione, mentre 6'851 l'hanno respinta. Non è una sorpresa che a Lugano la proposta abbia ricevuto solo 8 voti affermativi e ben 842 voti contrari, mentre a Bellinzona la situazione è diametralmente opposta (454 sì e 18 no); a Locarno, l'esito risulta più equilibrato, sebbene – alla fine – abbia vinto il no (159 sì e 214 no). Nei giorni che seguono la votazione, le testate ticinesi commentano l'esito del voto: «Il Tempo» si dice «orgoglioso d'appartenere alla minoranza»¹⁰³ che ha votato no e afferma che

analizzare il voto di Domenica è opera molto ardua: vi si troverebbe di tutto: accanto al fanatismo politico e le influenze materiali e personali: vedetta ed atti-

¹⁰⁰ «Il Tempo», 7-8 marzo 1878, p. 2.

¹⁰¹ «Il Tempo», 8-9 marzo 1878, p. 2.

¹⁰² *Proclamazione della accettazione della Riforma costituzionale 10 febbraio 1878*, in in «Raccolta ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi della Repubblica e Cantone del Ticino, nuova serie», vol. IV, anno 1878, pp. 38-49.

¹⁰³ «Il Tempo», 12-13 marzo 1878, p. 1.

vità; desiderio di una novità ed illusione d'economia: e soprattutto molta mistificazione¹⁰⁴.

Secondo la «Gazzetta Ticinese», «La causa del Sottoceneri è dunque perduta. Tranne poche, eccezioni, i conservatori hanno votato in massa; gli sconsigliati si sono castrati per far dispetto, ai liberali»¹⁰⁵. I giornali di stampo liberale accolgono dunque con una certa delusione e rassegnazione l'approvazione di questa riforma promossa dai conservatori, con l'eccezione notevole del giornale bellinzonese «Il Gottardo», che accoglie la vittoria del sì in tutt'altro modo:

Il verdetto del Popolo Ticinese pronunciato nei Comizj di jeri, è un fatto ormai acquisito alla storia. Dopo le memorande giornate del 1830, non fu mai plebiscito popolare più concorde nella affermazione della sua sovrana volontà – espresso colla maggior calma e dignità.

Il progetto di Riforma parziale della Costituzione adottato dal Gran Consiglio col concorso della maggioranza dei due partiti, grazie al patriotismo dei Deputati ed al buon senso della popolazione, sottratto alle sinistre influenze delle passioni politiche, fu jeri convertito in legge fondamentale dello Stato. Con tale atto sovrano, viene a chiudersi per sempre una lunga serie di lotte che dal principio del secolo a questa parte hanno conturbato la pace del Cantone e seriamente minacciata la sua politica unità¹⁰⁶.

La lettera circolare della Commissione sottocenerina è dunque un punto di partenza interessante per studiare la battaglia politica nella quale si sono cimentati liberali e conservatori in merito al decreto esecutivo del 10 febbraio 1878; sarebbe interessante studiare più a fondo gli articoli pubblicati nei vari giornali durante quel periodo per individuare e confrontare gli argomenti avanzati dai due schieramenti e per cercare di capire gli interessi economici e politici delle due fazioni.

Diritti patriziali delle donne di Peccia

Uno dei documenti più interessanti del fondo Elvezio Bianda è una lettera che alcune donne di Peccia, rappresentate da Maria Sabina Vedova, hanno scritto l'8 maggio 1836 ai «signori votanti e uomini della Comune di Peccia»¹⁰⁷, ovvero all'assemblea patriziale:

Altre volte a voce ed in iscritto abbiamo reclamato con giustissime ragioni a questa rispettabile samblea per mezzo della Municipalità per essere messe in Rolo

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ «Gazzetta Ticinese», 11 marzo 1878, p. 3.

¹⁰⁶ «Il Gottardo», 11 marzo 1878, p. 4.

¹⁰⁷ ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.2.15.

dei fuochi come pel passato e di potere percepire ogni vantaggio, disposte però anche a subire tutte le giuste analoghe spese: i nostri riclami sino al presente furono posti in dimenticanza, ma ora che li rinoviamo confidiamo che ci sarà fatta ragione e giustizia: non sappiamo la causa per cui negate tanto ingiustamente i nostri diritti comunali così chiari a chi ragiona rettamente: non siamo forestiere ma della stessa comune come voi. I defonti Nostri genitori hanno difesa la comune come i vostri, e le attuali rendite derivano non già dai vostri avanzi o fatiche ma dai boni stati sempre in comune e coi nostri e vostri genitori; perché dunque volete farli tutti vostri, negando a noi con tanta parzialità quello che ci spetta¹⁰⁸.

Signori Volanti e uomini della comune di Peccia
 Noi qui nominata cioè maria e marianna figlie di
 fu felice Bazzi, e maria figlia di fu adam Bazzi
 Maria figlia di fu gio- maria Bradici, la figlia di fu ada-
 Medici, ~~figlia di fu~~
 Innocente Spagnoli, maria sabina figlia di fu gio-pietro
 Vedona e tutte dette di questa comune
 altre volte a voce ed in scritto abbiamo reclamato con
 giuste e verissime ragioni a quella rispettabile assemblea per
 mezzo della Municipalità per essere messe a carico dei
 fuochi come pel passato e di potere percepire ogni van-
 taggio, disposte però anche a subire tutte le giuste analoghe
 spese. I nostri riclami sino al presente furono posti
 in dimenticanza, ma ora che li rinoviamo confidiamo che
 ci sarà fatta ragione e giustizia: non sappiamo la causa per
 cui negate tanto ingiustamente i nostri diritti comunali
 così chiari a chi ragiona rettamente: non siamo
 forestieri ma della stessa comune come voi. I defonti
 Nostri genitori hanno difesa la comune come i vostri, e
 le attuali Rendite derivano non già dai vostri avanzi o
 fatiche ma dai boni stati sempre stati in comune
 e coi nostri e vostri genitori; perché dunque volete
 farli tutti vostri, negando a noi con tanta parzialità

Figura 7: lettera inviata ai «signori votanti e uomini della comune di Peccia». ASTi, Collezione Elvezio Bianda 1.2.15.

108 Ibidem.

Le firmatarie di questa lettera sono verosimilmente tutte delle donne di Peccia, non sposate e rimaste orfane di padre: si tratta delle sorelle Maria e Marianna Bazzi fu Felice, di Maria Bazzi fu Adamo, di Maria Biadici fu Giovanni Maria, delle figlie di fu Adamo Medici, di Innocenta Spagnoli fu Baldassarre e di Maria Sabina Vedova fu Giovanni Pietro. Queste donne intendono far valere i loro diritti sul godimento e l'amministrazione dei beni del patriziato di Peccia; la loro richiesta è interessante perché interviene meno di un anno dopo la pubblicazione della nuova Legge organica sul Patriziato del 2 giugno 1835, che è composta da una settantina di articoli,

suddivisi in quattro titoli principali, [in cui] si tentava [...] di organizzare il complesso ambito patriziale, partendo talvolta da zero, o riprendendo in parte alcune consuetudini passate¹⁰⁹.

Questa nuova legge, che sostituisce vari testi legislativi emanati tra il 1803 e l'inizio degli anni Trenta dell'Ottocento, è legata alla pubblicazione della Legge organica sulle Municipalità e Assemblee comunali del 7 giugno 1832,

considerando che nella amministrazione municipale possono essere ammessi dei cittadini che sono bensì patrizi d'un comune del Cantone, ma non di quello ove sono domiciliati¹¹⁰.

All'articolo 1 della legge, viene specificato chiaramente che «I soli cittadini patrizj d'un comune (conosciuti sotto il nome di Vicini) hanno il diritto al godimento e alla amministrazione dei beni del patriziato»¹¹¹. Dalla lettera appare che le sue firmatarie sono state private dei loro diritti solo di recente e che questa situazione «hà cominciato solo dopo che la comune fù attiva»¹¹². L'esclusione delle donne potrebbe dunque addirittura essere una conseguenza diretta della nuova legge patriziale; infatti, l'articolo 52 prescrive che

subito entrata in esercizio, l'amministrazione [patriziale] dopo la pubblicazione della presente legge [...] dovrà formare nel termine non maggiore di 15 giorni un esatto catalogo dei soli patrizj del proprio comune, o dei varj comuni comproprietarj da essa amministrati, sieno essi patrizj presenti od assenti, domiciliati in altro comune o all'estero¹¹³.

¹⁰⁹ F. MAGGI, *Patriziati e patrizi ticinesi*, Viganello 1997, p. 29.

¹¹⁰ *Legge organica del Patriziato*, in «Bulettoino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino», vol. XV, dal 1° Luglio 1832 al 30 Giugno 1835», p. 295.

¹¹¹ *Legge organica del Patriziato...* p. 297.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Legge organica del Patriziato...* p. 315.

È dunque possibile che, redigendo questo nuovo catalogo, l'amministrazione patriziale di Peccia abbia ommesso (non è dato sapere se volontariamente oppure no) le donne che hanno inviato la lettera. Secondo l'articolo 53 della Legge, dopo la redazione del nuovo catalogo, l'amministrazione patriziale è tenuta ad esporre la lista al pubblico «affinché possa essere comodamente esaminato da chiunque può avervi interesse»¹¹⁴; ed è forse proprio a quel momento che varie donne di Peccia si sono rese conto di essere state private dei loro diritti. Fortunatamente per loro, la legge patriziale prevede che, una volta esaminato il catalogo, si possano inoltrare domande di inclusione o di esclusione all'ufficio del patriziato (Art. 54) e che «il catalogo e le domande sudette saranno presentate all'assemblea patriziale in un'apposita successiva unione per la di lei approvazione, e per le relative risoluzioni»¹¹⁵. La lettera rinvenuta nel fondo Bianda potrebbe dunque essere una domanda d'inclusione che varie donne di Peccia hanno indirizzato all'assemblea patriziale; i loro argomenti si basano sulla tradizione e sulle consuetudini di Peccia; infatti, esse affermano che

i Nostri defonti boni vecchi né sapevano al pari vostro in materia di equità e se vi degnarete di leggere i loro Roli e ordini troverete le donne di pari nostra condizioni in scritte! Crescano poi le nostre ragione nel vedere le vedove tenute in pari vostro e noi che abbiamo gli stessi abiti e ragione ci opprimete et questa cervelotica invenzione di bassarci nei diritti hà cominciato solo dopo che la comune fù attiva e prima non conveniva la distinzione perche si doveva pagare le spese; ma forse con tutte queste ragioni ci direte che non abbiamo diritto perché non capaci ad adempire i pesi della comune come sarebbe cariche e milizia. Noi però vi possiamo rispondere in proposito che le vedove sono nel nostro caso e non si bada e le cariche sonno troppo scarse per gli aspiranti ambiziosi, per la melizia poi abbiamo già subito molte spese come sapete e quando la legge Cantonale ci obbligherà a prendere le armi per difesa della patria daremmo a vedere obbidienza coraggio e valore e tutto quello che la legge ci comanda sarà da noi adempito¹¹⁶.

Purtroppo, non è dato sapere qual è stato l'esito della petizione tutta al femminile del 1836; per ottenere delle informazioni, bisognerebbe consultare i protocolli dell'assemblea patriziale di Peccia, che si trovano ancora oggi in Valle Maggia, nell'archivio del suddetto patriziato. È comunque interessante vedere un gruppo di donne unirsi e combattere per i loro diritti; un documento come questo, confrontato con altre testimonianze dello stesso genere potrebbe forse permettere di esplorare da

¹¹⁴ Legge organica del Patriziato... p. 317.

¹¹⁵ Legge organica del Patriziato... p. 316.

¹¹⁶ Ibidem.

una nuova angolazione la questione della condizione della donna in Ticino prima dell'avvento dei movimenti femministi.

Conclusioni

Le carte del fondo Bianda permetterebbero di abordare altri temi, come ad esempio la manutenzione delle strade, le finanze pubbliche e private o l'organizzazione dello Stato civile cantonale; tuttavia, per evitare che questo articolo si trasformasse in un'antologia, è stato necessario operare una scelta e selezionare i documenti più significativi. Questo contributo non ha l'ambizione di riscrivere la storia del Cantone Ticino e della sua gente. L'autore ha semplicemente voluto mostrare come una collezione di documenti di origine diversa possa permettere di abordare tematiche di storia regionale in maniera originale. Un documento da solo può raramente rivoluzionare la conoscenza relativa ad un evento storico; può senz'altro gettare una nuova luce e fornire una testimonianza diretta o inedita su un fatto o un personaggio, ma non può in ogni caso essere visto come un punto d'arrivo; semmai, può essere visto come un punto di partenza per porre nuovi interrogativi, riesaminare le conoscenze già accumulate ed effettuare delle nuove ricerche che potrebbero condurre a nuove scoperte o a confermare quanto già si conosceva. Per concludere, l'autore auspica che questo articolo abbia invogliato il lettore a riscoprire qualche frammento della nostra storia e – magari – ad approfondire le tematiche esposte.